

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989

(Causa 57/89)

(89/C 100/03)

Il 28 febbraio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Ingolf Pernice, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, in quanto ha adottato o eseguito nelle zone di protezione del Leybucht e del Rysumer Nackens misure di arginamento incompatibili col suo obbligo di adottare misure idonee a prevenire perturbazioni dannose all'habitat degli uccelli protetti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase e dell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
2. condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

I territori del Leybucht e del Rysumer Nackens sono considerati zone di protezione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva non ammette perturbazioni dannose e perciò deterioramento della situazione per i territori una volta che sono stati dichiarati zone di protezione. Al riguardo sono fondamentalmente escluse anche misure della difesa costiera, laddove queste non servono specificamente ed esclusivamente alla sicurezza della consistenza della zona di protezione degli uccelli nella sua data forma. Deroghe appaiono ammissibili solo in caso di uno «stato di necessità che va al di là della legge» di pericolo per la vita umana, anche questo però solo alla condizione che le misure si limitino al minimo assoluto indispensabile nel recare perturbazione alle zone dichiarate di protezione.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989

(Causa 58/89)

(89/C 100/04)

Il 28 febbraio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Ingolf Pernice, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, in quanto non ha adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per una completa trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa ai requisiti di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽¹⁾, nonché della direttiva 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽²⁾, e in quanto non ha ottemperato completamente agli obblighi di motivazione ad essa derivanti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 10 della direttiva 75/440/CEE e dall'articolo 8 della direttiva 79/869/CEE;
2. condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Nella sua comunicazione del 14 gennaio 1988 la convenuta sostiene che le disposizioni della direttiva sono state trasposte in particolare mediante i paragrafi 2, 3, 6, 7 e 36 b della Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (legge sul bilancio idrico). Come esposto dettagliatamente nel parere motivato della Commissione, se queste disposizioni possono rendere possibile misure per la trasposizione e l'attuazione delle direttive, esse però fanno capire tanto quanto le disposizioni dei Länder, comunicate alla Commissione, che siano state adottate effettivamente le mi-

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

sure necessarie. Come chiarisce la comunicazione del 26 gennaio 1989, la convenuta ha cominciato solo alla fine del 1988, cioè circa dieci anni dopo la scadenza del termine per la trasposizione, ad adottare le prime misure per l'adempimento dei suoi obblighi. La convenuta non ha contestato il fatto che gli obblighi di comunicazione derivanti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 10 della direttiva 75/440/CEE, nonché dall'articolo 8 della direttiva 79/869/CEE sussistessero, essa non ha però affermato che tali obblighi fossero stati completamente adempiuti.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof, nella causa Brown Boveri & Cie. AG
contro Hauptzollamt di Mannheim**

(Causa 79/89)

(89/C 100/05)

Con ordinanza 13 febbraio 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1989, nella causa Brown Boveri & Cie. AG Mannheim 1 contro Hauptzollamt di

Mannheim, il Bundesfinanzhof, settima sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 ⁽¹⁾ andasse interpretato, nell'anno 1982, nel senso che fosse da considerare integralmente quale valore di transazione il prezzo fatturato di supporti informatici importati con software registrato, che il fornitore aveva fatturato al dichiarante con un unico prezzo, ovvero se fosse da considerare valore di transazione solo la parte del prezzo fatturato corrispondente ai supporti informatici. Se vi fosse al riguardo differenza a seconda che il dichiarante avesse indicato distintamente i prezzi dei supporti informatici e quello del software al momento da prendere in considerazione o successivamente.
2. Se le spese di montaggio debbano essere considerate distinte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80, solo se l'indicazione all'autorità doganale avvenga già nel momento da prendere in considerazione.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.